

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“Sciroccati A.P.S.”

Sommario

Art. 1 – Denominazione e sede.....	2
Art. 2 - Natura e durata.....	2
Art. 3 - Finalità	2
Art. 4 - Attività	2
Art. 5 - Soci.....	3
Art. 6 - Perdita della qualifica di socio	4
Art. 7 - Organi sociali	5
Art. 8 - Assemblea dei Soci	5
Art. 10 - Presidente.....	6
Art. 11 - Patrimonio e risorse economiche	6
Art. 12 - Bilancio	6
Art. 13 - Scioglimento	6
Art. 14 - Disposizioni finali	7

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'associazione di promozione sociale denominata "Sciroccati A.P.S."

L'associazione assume la qualifica di **Associazione di Promozione Sociale (APS)**, senza scopo di lucro, e tale denominazione sarà acquisita successivamente all'effettiva iscrizione nel RUNTS, come previsto dall' art. 35 comma 5 D. Lgs.117/2017.

La sede legale è stabilita in Cesena (FC). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede in altro Comune comporta modifica statutaria ed è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 2 - Natura e durata

L'associazione è apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro, e svolge attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 - Finalità

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente attraverso:

- la promozione e diffusione degli sport acquatici, in particolare windsurf, surf, wing-foil e windsurf-foil, Stand Up Paddle (SUP) come strumento di benessere psicofisico e inclusione sociale;
- la valorizzazione dell'ambiente marino e costiero, con attività di sensibilizzazione, educazione ambientale e promozione della sostenibilità;
- l'organizzazione di eventi rivolti a persone di tutte le età;
- l'inclusione di persone svantaggiate o con disabilità attraverso la pratica sportiva e attività adattate;
- la promozione della socialità e della cittadinanza attiva tra i giovani e le famiglie;
- la collaborazione con scuole, enti pubblici e privati, altre associazioni per realizzare progetti sportivi e culturali.

Art. 4 - Attività

L'associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. In particolare, l'associazione svolge le seguenti attività:

- (lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento agli sport acquatici (windsurf, surf, wing-foil, SUP), attraverso corsi, allenamenti, manifestazioni ed eventi sportivi;
- (lett. d) educazione, istruzione e formazione, mediante attività didattiche, corsi, laboratori e incontri su tematiche sportive, ambientali e di sicurezza in mare;

- (lett. e) interventi e servizi finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, in particolare marino e costiero, attraverso attività di sensibilizzazione, educazione ambientale e iniziative di sostenibilità;
- (lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, anche tramite eventi, incontri, pubblicazioni, contenuti multimediali e iniziative di aggregazione;
- (lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- (lett. a) interventi e servizi sociali, finalizzati all'inclusione e alla partecipazione di persone svantaggiate o con disabilità attraverso attività sportive e ricreative adattate.

Le attività sono rivolte prevalentemente a soci, giovani, famiglie, cittadini del territorio e soggetti in condizioni di svantaggio, senza discriminazioni di alcun tipo, favorendo la partecipazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, **attività diverse** da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano **secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime.

L'individuazione di tali attività diverse è di competenza dell'**Organo di Amministrazione**, che dovrà operare nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai relativi decreti attuativi.

Art. 5 - Soci

L'associazione è a carattere aperto. Possono diventare soci tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e si impegnino a rispettarne lo statuto. Il numero degli associati è illimitato e non può comunque essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (7 persone fisiche o 3 APS). L'ammissione avviene su domanda scritta dell'interessato (nella quale deve essere specificata l'adesione alle finalità dell'Associazione e l'accettazione del presente Statuto), sulla quale delibera il Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare sulla domanda di ammissione entro **30 giorni** dalla sua presentazione. In caso di accoglimento, la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di **rigetto**, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione di non ammissione all'interessato, motivandola adeguatamente.

L'aspirante socio, entro **60 giorni** dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può proporre ricorso all'**Assemblea dei soci**. L'Assemblea, nella sua prima convocazione utile, delibererà in modo definitivo sulla domanda di ammissione, con una votazione a cui non partecipano i membri del Consiglio Direttivo che hanno espresso il primo rigetto.

La qualifica di socio è **personale e non trasmissibile** per atto tra vivi, né trasferibile a causa di morte.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità:

- l'associato deve presentare una **richiesta scritta** (anche tramite email o PEC) indirizzata al **Consiglio Direttivo**;

- l'accesso deve essere garantito entro **15 giorni** dalla richiesta presso la sede legale dell'Associazione;
- l'esame dei libri avviene alla presenza di un componente del Consiglio Direttivo o di un delegato. L'associato ha il diritto di prendere visione dei documenti e di estrarne copia a proprie spese;
- il diritto deve essere esercitato con modalità tali da non intralciare l'attività amministrativa dell'ente e nel rispetto della normativa sulla privacy (GDPR).

La quota associativa è annuale, **non è rimborsabile, né rivalutabile, né trasmissibile** a nessun titolo, **nemmeno** a causa di morte e il suo ammontare è determinato annualmente dall'Assemblea Soci.

L'associazione garantisce il principio di democraticità interna, la libertà degli associati e l'uguaglianza dei diritti tra tutti i soci.

È esclusa ogni forma di discriminazione.

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa;
- votare in assemblea;
- essere eletti alle cariche sociali.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o decesso.

- **Recesso:** Il socio può recedere in ogni momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, ma l'obbligo del pagamento della quota associativa permane per l'anno in corso.
- **Decadenza:** Viene pronunciata dal Consiglio Direttivo per il mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal regolamento interno (es. 30/60 giorni dalla scadenza).
- **Esclusione:** Può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
 - ✓ contravvenga gravemente alle norme dello Statuto, del Regolamento o alle deliberazioni degli organi sociali;
 - ✓ compia atti idonei a danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione o il perseguimento delle finalità sportive;
 - ✓ tenga comportamenti contrari ai principi di lealtà e correttezza sportiva.

Procedura di Esclusione

Per garantire il diritto al contraddittorio, la procedura deve seguire questi step:

- **Contestazione:** Il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio l'addebito, indicando i motivi che giustificano l'esclusione.
- **Difesa:** il socio ha 15 giorni di tempo per presentare memorie scritte o chiedere di essere audito dal Consiglio Direttivo.
- **Delibera:** trascorso tale termine, il Consiglio Direttivo decide a maggioranza. Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato.

- Ricorso: contro la delibera di esclusione, il socio può proporre ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione. L'efficacia dell'esclusione è sospesa fino alla decisione definitiva dell'organo di appello.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci.

a) Competenze Inderogabili

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo, organo di controllo, revisore);
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sulla devoluzione del patrimonio residuo.

b) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 8 giorni tramite comunicazione scritta (email, messaggistica, lettera o affissione in sede) contenente ordine del giorno, data, ora e luogo (fisico o telematico).

c) 3. Quorum Costitutivi e Deliberativi

Assemblea Ordinaria:

- In prima convocazione: è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- In seconda convocazione: è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Assemblea Straordinaria (Modifiche Statutarie):

- Per le modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno degli associati (quorum costitutivo rafforzato) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).

Scioglimento e Devoluzione:

- Per deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

- È composto da 3 membri eletti dall'assemblea, dura in carica 5 anni e si occupa della gestione ordinaria e straordinaria.
- Nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

Art. 10 - Presidente

Rappresenta legalmente l'associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Art. 11 - Patrimonio e risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- sponsorizzazioni, donazioni, lasciti;
- proventi da attività marginali consentite dalla legge;
- entrate derivanti da convenzioni.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 - Bilancio

Il bilancio di esercizio (rendiconto economico-finanziario) è redatto entro il 30 aprile di ogni anno e approvato dall'assemblea.

L'associazione tiene le scritture contabili nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

Art. 13 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dallo statuto o dall'organo sociale competente.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017 e le disposizioni del Codice Civile.

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
II. 5 MAG. 2026 AL N. 285 MOD. 3
IL DIRETTORE

